



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 Del 14-04-2016	OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE 2016
---	----------	---

L'Anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **21:30** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE	X	
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il punto n. 7 all'odg è stato trattato nel corso della discussione del punto n. 2 all'odg. Non ci sono interventi e pertanto si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."*

VISTO:

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31/10/2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 28/10/2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/03/2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - a) tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - b) tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;

RILEVATO CHE:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge 147 del 2013).
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico legge 147 del 2013).
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico legge 147 del 2013).
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RIMARCATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, e s.m.i, il Comune, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO:

- che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- che ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

VISTO che l'art. 1, comma 26, L.28 dicembre 2015, n. 208 " (Legge di stabilità 2016) dispone che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

RITENUTO per tutte le ragioni sopra esposte provvedere:

- ad approvare il Piano Finanziario per l'anno 2016 (Allegato 1), con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 del DPR 158/1999, la Tariffa di riferimento per l'anno 2016, dando atto che la medesima prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante i proventi della TARI;
- sulla scorta del vigente Regolamento TARI e del Piano Finanziario 2016, ad approvare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2016, (ALLEGATO "F") in applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (modelli: "A", "B", "C", "D", "E", che si conservano in atti d'ufficio)

VISTO il dettato del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011(convertito dalla Legge 22.12.2011)

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTA la nota Prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle procedure di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 7 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 3 contrari (Pennesi, Occhipinti, Morelli)

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Piano Finanziario TARI anno 2016 (ALLEGATO "1"), con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 del DPR 158/1999, la tariffa di riferimento per l'anno 2016, dando atto che il medesimo prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante i proventi della TARI;
- di approvare, sulla scorta del vigente Regolamento TARI e del Piano Finanziario 2016, le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2016, (ALLEGATO "F") in applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (modelli: "A", "B", "C", "D", "E" che si conservano in atti d'ufficio)
- di dare atto del rispetto del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 14), mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di prendere atto, che il funzionario responsabile del procedimento è il dipendente FATTORINI Alessandro, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Responsabile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

Con voti n. 7 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 3 contrari (Pennesi, Occhipinti, Morelli)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Andrea Marini)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Santa Luce

(Provincia di Pisa)

PIANO FINANZIARIO TARI 2016

(art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158)

Premessa

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, dall'anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES, dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l'anno.

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della deliberazione del Consiglio n. 24 del 30.05.1998 e s.m.i. . Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederle alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

PARTE I:
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PROSPETTIVE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Santa Luce si pone.

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- implementazione di un sistema di relazioni con l'utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia dell'ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell'utente-cittadino;
- miglioramento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica.

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentiranno all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Il quantitativo complessivo di RSU prodotti e la percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2012-2015 risultano essere:

- anno 2012: 842.439 Kg. e 16,10 %;
- anno 2013: 850.380 Kg. e 17,38 %;
- anno 2014: 688.992 Kg. e 17,66%;
- anno 2015: 874.618 Kg. e 15,08 %;

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune di Santa Luce è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.

Il modello gestionale del servizio di gestione dei rifiuti

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è attualmente svolto da Rosignano Energia Ambiente (R.E.A.) S.p.a. secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico prestazionale, nonché dal Regolamento Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 4 luglio 2012, cui si rimanda per un'analisi più dettagliata.

Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

Il sistema attuale è caratterizzato dai seguenti servizi:

- a) Raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani così come classificati dal 2° comma dell'art.184 del D.lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che di seguito si elencano:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art.184 del D.lgs. n.152/2006, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs. n.152/2006, comma 2, lettera g);
 - gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in forma differenziata;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive e margini dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche, compresi quelli derivanti dalla gestione del verde pubblico;
- b) pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- c) servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio:
 - pulizia e manutenzione delle griglie stradali di superficie di scolo delle acque verso il sistema fognario;

- disinfezione e disinfestazione;
- pulizia monumenti, targhe e facciate di edifici pubblici
- campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Attività di igiene urbana

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico consistenti in:

- Spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- raccolta con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da mercati quotidiani o periodici, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinata dall'Amministrazione Comunale e da quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le stesse hanno luogo;
- spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico adiacenti agli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni, fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di concessione in uso per la gestione dei medesimi impianti sportivi;
- raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi natura, anche nocivi o classificati come speciali dall'art.184, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., con obbligo di differenziarli e smaltirli a norma di legge.
- lavaggio, igienizzazione, manutenzione e disinfezione interna ed esterna dei cassonetti, svuotamento, lavaggio e disinfezione di cestini, bidoni e di quant'altro adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani.

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Per il Comune di Santa Luce il servizio è svolto col sistema di prossimità e comprende la fornitura di cassonetti nuovi o rigenerati, e lo svuotamento degli stessi dalle utenze domestiche e non domestiche (queste ultime conferiscono sempre nei cassonetti su area pubblica), nei giorni ed orari stabiliti in accordo con il Comune, in conformità ai provvedimenti dirigenziali adottati. I rifiuti urbani raccolti dovranno quindi essere trasportati e conferiti presso gli impianti di selezione e trattamento di bacino. La raccolta della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani è garantita sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. La frequenza di raccolta è di tre volte a settimana.

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta di carta e cartone

La raccolta della frazione cartacea dei RU nell'area ad alta densità abitativa del territorio del Comune di Santa Luce, è garantita tramite appositi cassonetti/campane. In particolare il cartone deve essere piegato e schiacciato in modo che l'ingombro sia minimizzato. Le utenze commerciali conferiranno, in maniera "selettiva" il solo cartone. La raccolta della carta e degli imballaggi domestici di cartoncino avviene con una frequenza di 1 volta a settimana per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (uffici, banche ecc.).

Raccolta del vetro

Per le utenze domestiche residenti e non residenti del centro abitato si prevede un adeguato numero di cassonetti/campane presso i quali è conferita tale frazione di rifiuto. La frequenza della raccolta è di un passaggio alla settimana. Le utenze commerciali (prevalentemente bar, ristoranti, strutture turistiche con punto di ristoro, ...) che conferiscono vetro al servizio di raccolta hanno a disposizione contenitori proporzionati alla produzione di questo materiale e in relazione alla disponibilità di spazio interno all'esercizio.

Raccolta della frazione multimateriale

Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito da flaconi lattine, contenitori in banda stagnata, vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari in plastica, metallo o alluminio (multimateriale leggero). La raccolta della frazione multimateriale – plastica, alluminio e acciaio - è garantita tramite cassonetti/campane. La frequenza della raccolta è di un passaggio alla settimana. La frazione multimateriale raccolta sarà avviata ai centri di trattamento e recupero convenzionati con il CONAI ed i relativi Consorzi di filiera interessati.

Raccolta differenziata abiti dismessi

La raccolta separata degli abiti dismessi è eseguita tramite l'utilizzazione di adeguati e specifici contenitori stradali. La frequenza della raccolta è di 1 passaggio al mese.

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ed oli esausti

Il servizio di raccolta delle pile esauste è garantito con il sistema dei contenitori specifici presso tutte le utenze commerciali che commerciano tali tipologie di rifiuto mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno.

Il servizio di raccolta farmaci scaduti è garantito con il sistema dei contenitori specifici presso le farmacie mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. È posizionato un numero di contenitori adeguato a quello delle farmacie e ambulatori presenti nel territorio di competenza del Comune di Santa Luce.

Per il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato "Oli esausti vegetali" è garantito il posizionamento di almeno quattro contenitori stradali da 500 lt.

Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE

Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti nell'ambito domestico, quali materassi, mobili, divani ecc., oggetti in ferro di uso domestico (letti, reti, stendini, sdraio, ombrelloni). È strutturato anche un servizio di prelievo a domicilio sulla sede stradale, previa

prenotazione (garantendo comunque una frequenza di una volta al mese), con un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00, e un indirizzo e-mail gestiti direttamente.

Rimozione di altre tipologie di rifiuti (animali morti, escrementi ecc.)

Trattasi di servizi occasionali di allontanamento di particolari tipologie di rifiuti anche potenzialmente pericolosi.

Attività centrali

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani necessita di un sistema di organizzazione e coordinamento con la definizione e il continuo aggiornamento di un piano operativo di svolgimento del servizio, che dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- percorsi e relativi tempi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani, delle raccolte differenziate e dello spazzamento;
- dettagli operativi di calendario dei servizi, del trasferimento mezzi e della logistica;
- informazioni circa lo smaltimento dei rifiuti conferiti.

Tra le attività centralizzate si riportano di seguito alcune:

- predisposizione di una banca dati delle utenze;
- realizzazione di una campagna di comunicazione, promozione e sensibilizzazione alla corretta raccolta e gestione dei rifiuti;
- provvedere alle forniture e distribuzione dei materiali, per esempio sacchetti, per la raccolta delle frazioni differenziate;
- gestione reclami o segnalazioni;
- risoluzione problematiche logistiche.

Il programma degli interventi - anno 2016

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non sono previsti interventi per il 2016.

PARTE II:
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

La presente parte ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, partendo alle singole voci di costo dei servizi precedentemente descritti classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.

Il prospetto economico-finanziario

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario per l'anno 2016 dovrebbe essere redatto in base ai costi relativi all'anno precedente 2015. Il comune di Monopoli tuttavia utilizzerà i costi di previsione relativi all'anno 2015 come disciplinato dal regolamento per la gestione del tributo. Questa metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio che intervengono ciascun anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano finanziario contenente voci di costo non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per tale ragione l'indice inflattivo e quello di recupero di produttività per l'anno di riferimento saranno calcolati a zero in quanto i costi riferibili alle singole voci non si riferiscono all'anno $n-1$ (2015) ma costituiscono già previsioni di costo valevoli per l'anno n (2016).

Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio. La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura:

CG Costi di Gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	CSL Costi spazzamento e lavaggio strade
		CRT Costi di raccolta e trasporto rsu
		CTS Costi di trattamento e smaltimento rsu
		AC Altri costi
	CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	CRD Costi di raccolta differenziata per materiale
		CTR Costi di trattamento e riciclo
CC Costi Comuni	CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	
	CGG Costi generali di gestione	
	CCD Costi comuni diversi	
	RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche	
CK Costi d'Uso del Capitale	AMM Ammortamenti	
	ACC Accantonamenti	
	R Remunerazione del capitale investito	
Ip inflazione programmata		
X recupero di produttività		
PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata		
RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche		

Costi di gestione (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Sono divisi in:

- *Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND)*

$$\text{CGIND} = \text{CSL} + \text{CRT} + \text{CTS} + \text{AC}$$

dove

- CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
- CRT = costi di raccolta e trasporto
- CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)
- AC = altri costi

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l'anno 2016:

VOCE DI COSTO	TOTALE
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	7.686,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	101.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	104.100,00
AC - Altri costi	00,00
Totale CGIND	212,786,00

- *Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD)*

$$\text{CGD} = \text{CRD} + \text{CTR}$$

dove

- CRD = costi raccolta differenziata
- CTR = costi di trattamento e riciclo

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l'anno 2016:

VOCE DI COSTO	TOTALE
CRD - Costi della Raccolta differenziata	28.651,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo	34.000,00
Totale CRD	62.651,00

Costi comuni (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti.

$$\text{CC} = \text{CARC} + \text{CGG} + \text{CCD}$$

dove

- CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
- CGG = costi generali di gestione
- CCD = costi comuni diversi

Di seguito si riportano i costi comuni per l'anno 2016:

VOCE DI COSTO	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	5.000,00
Totale CARC	5.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	13.892,00
Totale CGG	13.892,00
CCD - Costi Comuni Diversi	00,00
Totale CCD	00,00
Totale CC	18.892,00

Costo d'uso del capitale (CK)

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:

$$CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n$$

dove

AMM = Ammortamenti all'anno n

ACC = Accantonamenti all'anno n

Rn = Remunerazione del capitale investito

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:

$$R_n = (T_s + 2\%) \times (KN_{n-1} + I_n)$$

Nel caso del Comune di Monopoli per il 2016 non sono previsti investimenti, accantonamenti ed ammortamenti, quindi il costo d'uso del capitale è pari a 0.

Prospetto riassuntivo

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2016:

CG - Costi operativi di Gestione	275.437,00
CC- Costi comuni	18.892,00
CK - Costi d'uso del capitale	0,00
Totale costi	294.329,00

Ripartizione dei costi fissi e variabili

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di € 294.329,00:

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	7.686,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	5.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	13.892,00
CCD - Costi Comuni Diversi	00,00
AC - Altri Costi	00,00
CK - Costi d'uso del capitale	0,00
Totale CF	26.578,00

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	101.000,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	104.100,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	28.651,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	34.000,00
Totale CV	267.751,00

Totale CT	294.329,00
------------------	-------------------

Decurtazione di ricavi e proventi

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi variabili, prima di procedere alla determinazione della tariffa, occorre detrarre dai costi eventuali proventi, ricavi o altre entrate rinvenienti dal servizio di gestione dei rifiuti si da determinare i costi effettivi netti sopportati.

In particolare occorrerà detrarre:

- Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto dell'IVA.

- Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS)

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. Per l'anno $n-1$ il rimborso erogato dal MIUR al Comune di Santa Luce è stato di € 820,12.

La detrazione del rimborso per il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) è stata imputata forfetariamente per il 20 % a riduzione dei costi fissi e per il restante 80 % a riduzione dei costi variabili, di talché il riepilogo dei costi da coprire diventa:

COSTI FISSI	
Totale CF	26.578,00
Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche RCS(F)	-164,02
Totale CF netto	26.413,98

COSTI VARIABILI	
Totale CV	267.751,00
Rimborso costo fisso per il servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche RCS(V)	-656,10
Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata (PRD)	-00,00
Totale CV netto	267.094,90

Totale CT netto	293.508,88
------------------------	-------------------

Calcolo della tariffa totale di riferimento

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n) + CK_n - (PRD + RCS)_{n-1}$$

dove

n = anno di riferimento

n-1 = anno precedente

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2016 dovrebbe essere pari al costo totale del 2015 (al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata e del rimborso del costo del servizio per le scuole pubbliche), aumentato della percentuale di inflazione prevista per il 2016 e diminuito della percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso anno.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché i costi presi in considerazione sono riferiti all'anno 2016 e per il medesimo anno non sono previsti investimenti, accantonamenti ed ammortamenti, non sono stati apportati aggiustamenti legati all'indice inflazionistico ed all'indice di recupero di produttività per l'anno di riferimento. Pertanto l'espressione: $(CG + CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n)$ è da intendersi così sostituita: $(CG + CC)_n$.

La tariffa di riferimento deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR + CARC + CGG + CCD)_n + (AMM + ACC + R)_n - (PRD + RCS)_{n-1}$$

In cifre:

$$\Sigma T_{2016} = (7.686,00 + 101.000,00 + 104.100 + 00,00 + 28.651,00 + 34.00,00 + 5.000,00 + 13.892,00 + 00,00) + (0,00 + 0,00 + 0,00) - (00,00 + 850,12 = \mathbf{293.508,88}$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e variabile

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della tariffa nel seguente modo:

La parte fissa $\Sigma T(F)_n$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T(F)_n = CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK - PRD(F) - RCS(F)$$

In cifre:

$$\Sigma T(F)_{2016} = 7.686,00 + 00,00 + 5.000,00 + 13.892,00 + 00,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 - 0,00 - 164,02 = \mathbf{26.413,98}$$

La parte variabile $\Sigma T(V)$, deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T(V)_n = CRT + CTS + CRD + CTR - PRD(V) - RCS(V)$$

In cifre:

$$\Sigma T(V)_{2016} = 101.000,00 + 104.100 + 28.651,00 + 34.000,00 - 00,00 - 656,10 = \mathbf{267.094,90}$$

La Tariffa totale di riferimento, come calcolata al precedente paragrafo 6.4, risulterà quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e variabile:

$$\Sigma T_n = \Sigma T(F)_n + \Sigma T(V)_n$$

In cifre:

$$\Sigma T_{2016} = 26.413,98 + 267.094,90 = \mathbf{293.508,88}$$

Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce d'utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali.

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato.

Il suddetto criterio ha determinato, per l'anno 2016, la seguente ripartizione dei costi:

TIPOLOGIA UTENZA	STIMA QUANTITATIVI PRODOTTI (Kg)	SUDDIVISIONE COSTI (%)	COSTI FISSI NETTI €	COSTI VARIABILI NETTI €	COSTI TOTALI NETTI €
DOMESTICHE	742.654,00	85,00 %	22.528,35	226.954,20	249.482,55
NON DOMESTICHE	131.964	15,00%	3.975,59	40.050,74	44.026,33
TOTALI	874.618,00	100,00%	26.503,94	267.004,94	293.508,88

Determinazione delle singole tariffe di riferimento

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe di riferimento per singola destinazione d'uso, mediante l'utilizzo dei parametri ministeriali Ka , Kb , Kc e Kd che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per l'Esercizio Finanziario 2016

TARIFE TARI 2016 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TARI 2016 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE			
Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO
1	Componente nucleo familiare	0,1970	132,16
2	Componente nucleo familiare	0,2210	211,44
3	Componente nucleo familiare	0,2475	264,30
4	Componente nucleo familiare	0,2643	343,59
5	Componente nucleo familiare	0,2811	383,23
6	Componente nucleo familiare	0,2907	449,31

TARI 2016 – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE			
Cat.	Descrizione categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1331	1,3650
2	Campeggi, distributori carburanti	0,1279	2,6660
3	Stabilimenti balneari	0,0785	1,6354
4	Esposizioni, autosaloni	0,0420	0,8737
5	Alberghi con ristorante	0,3493	3,9903
6	Alberghi senza ristorante	0,2329	2,5537
7	Case di cura e riposo	0,1699	3,5307
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,2595	2,9840
9	Banche ed istituti di credito	0,1663	1,8902
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,2928	3,3536
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,2928	3,3662
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,2329	2,6504
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,1681	3,5039
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,1497	1,6507
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,1830	2,0624
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,6801	19,5741
17	Bar, caffè, pasticceria	1,3307	15,0035
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,6847	7,4599
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,3926	4,4288
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,2023	25,064
21	Discoteche, night club	0,1827	3,8130